

STATUTO

**M.M.A. GLOBAL SERVICE
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PORTO TORRES SS STRADA
PROVINCIALE 25 28

Numero REA: SS - 202912

Codice fiscale: 02765210907

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-12-2018 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" AL N. 65177/36295 DI REPERTORIO

S T A T U T O

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO - OGGETTO

ARTICOLO 1

E' costituita ai sensi dell'articolo 1 lettera b) della Legge
8 novembre 1991 n. 381 una società cooperativa sociale con la
denominazione:

"M.M.A. GLOBAL SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE" in sigla
"M.M.A. GLOBAL SERVICE SCS".

La cooperativa è di diritto Organizzazione Non Lucrativa di
Utilità Sociale - ONLUS - ai sensi dell'articolo 10 n. 8 De-
creto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

ARTICOLO 2

La società cooperativa ha sede legale in Porto Torres all'in-
dirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il
Registro delle Imprese.

Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la società è
quello risultante dal libro dei soci.

Con decisione dell'organo amministrativo la società potrà
istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici, cantieri e
rappresentanze anche altrove, mentre per l'istituzione di sedi
secondarie è necessaria la decisione dei soci.

Alla società cooperativa, per quanto non previsto dal titolo
VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazio-
ne, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle socie-

tà a responsabilità limitata in presenza dei requisiti di cui
all'articolo 2519 comma 2 del codice civile.

ARTICOLO 3

La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

La cooperativa potrà essere trasformata, a norma di legge, in qualsiasi momento, in cooperativa sociale a soggetto plurimo o cooperativa mista: tale trasformazione sarà realizzata qualora un collegamento funzionale tra le varie attività possa servire ad una migliore realizzazione dell'oggetto sociale, specialmente in relazione all'inserimento lavorativo di un maggior numero di persone svantaggiate ed al loro benessere personale e sociale.

ARTICOLO 4

La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità, senza fini di speculazione privata ed ha per scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono:

- la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spiri-

	to comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato	
	rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.	
	In particolare, lo scopo della Cooperativa è quello di perse-	
	guire l'interesse generale della comunità alla promozione uma-	
	na ed alla integrazione sociale dei cittadini mediante lo	
	svolgimento di attività produttive di tipo commerciale, arti-	
	gianale, agricolo, industriale e nei servizi commissionati an-	
	che da Enti pubblici o mediante la partecipazione a gare d'ap-	
	palto, finalizzate all'occupazione di persone che presentano	
	difficoltà personali e sociali ed ispirate ai principi della	
	mutualità.	
	Essa persegue ai sensi della legge 8 novembre 1991 n.381,	
	l'interesse generale della comunità alla promozione umana e	
	dall'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestio-	
	ne di servizi rientranti nella previsione di cui all'articolo	
	1 comma 1 lettera B della stessa.	
	La cooperativa mediante la solidale partecipazione dei soci e	
	i soggetti terzi realizza le attività costituenti l'oggetto	
	sociale in funzione e nel rispetto degli obiettivi della legge	
	8 novembre 1991 n.381 e del presente statuto. La cooperativa	
	opera altresì, per fornire ai propri soci occasioni di lavoro	
	e continuità di occupazione alle migliori condizioni economi-	
	che, sociali e professionali. Le prestazioni dei soci lavora-	
	tori a favore dell'impresa sociale saranno definite con appo-	
	sito regolamento nel rispetto delle norme vigenti.	

ARTICOLO 5		
La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali me-		
diante lo svolgimento coordinato di attività in forma diretta,		
in appalto, in convenzione o in altre forme giuridicamente ri-		
conosciute, per conto di enti pubblici o privati, i seguenti		
servizi, al fine di favorire l'inserimento lavorativo di sog-		
getti svantaggiati ai sensi della legge 381/91 e successive		
modifiche ed integrazioni, nazionali, regionali e comunitarie.		
In relazione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente o		
temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi:		
- servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci;		
- la gestione in proprio, conto terzi o affidata a terzi delle		
attività dei servizi per alloggi quali alberghi, alloggi per		
vacanze, strutture per brevi soggiorni, villaggi turistici,		
ostelli della gioventù, rifugi di montagna, esercizi di turi-		
smo rurale, colonie marine e montane, affittacamere per brevi		
soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed & breakfast,		
residence, campeggi ed aree attrezzate per camper e roulotte,		
alloggi per studenti e lavoratori con sevizi accessori di tipo		
alberghiero, discoteche ed ogni altra attività a carattere tu-		
ristico- ricettivo;		
- attività di pesca e turismo;		
- escursioni turistiche in fuoristrada e barca e con qualsiasi		
altro mezzo o animale;		
- altri servizi di prenotazione e attività quali servizi di		

	prenotazione ed altre attività di assistenza turistica non
	svolte dall' agenzie di viaggi;
	- attività di guide e di accompagnatori turistici;
	- il trasporto di persone o cose per conto proprio e per conto
	terzi;
	- la gestione in proprio, conto terzi o affidata a terzi delle
	attività dei servizi di ristorazione con o senza cucina, gela-
	terie, bar, creperie, caffetterie, pasticcerie, mense, panino-
	teche, catering e banqueting, trattorie, pizzerie, osterie e
	birrerie, fast-food, sale da tè, gelaterie, rosticcerie, frig-
	gitorie, pizzerie al taglio;
	- la gestione in proprio, conto terzi o affidata a terzi delle
	attività di commercio effettuato per mezzo di distributori au-
	tomatici ed altro commercio al dettaglio al di fuori di nego-
	zi, banchi o mercati;
	- la gestione in proprio, conto terzi o affidata a terzi delle
	attività di produzione e commercio al dettaglio e all'ingrosso
	di caffè torrefatto, caffè macinato, caffè solubile, estratti
	e concentrati di caffè, incluso quello in cialde;
	- il commercio all'ingrosso e al dettaglio di Tè, mate, infu-
	si, tisane, cacao, spezie e altre colture per bevande;
	- la lavorazione del Tè, caffè e di altri preparati per infu-
	si;
	- l'importazione e l'esportazione di caffè, Tè, mate, infusi,
	tisane, cacao, spezie e altre colture per bevande;

	- servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed al-	
	tri eventi ricreativi e d'intrattenimento;	
	- le lavorazioni specialistiche necessarie a recuperare, con-	
	servare, consolidare, trasformare, ripristinare, ristruttura-	
	re, sottoporre a manutenzione gli immobili di interesse stori-	
	co soggetti a tutela a norma delle disposizioni in materia di	
	beni culturali e ambientali. L'esecuzione del restauro, della	
	manutenzione ordinaria e straordinaria di superfici decorate	
	di beni architettonici e di beni mobili, di interesse storico,	
	artistico ed archeologico;	
	- la costruzione, la manutenzione o la sola ristrutturazione	
	di lavori di edifici civili ed industriali occorrenti per	
	svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta,	
	completi delle necessarie strutture, impianti e finiture di	
	qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, comple-	
	mentari e accessorie. Comprende in via esemplificativa le re-	
	sidenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i tea-	
	tri, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per	
	parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli edifi-	
	ci aeroportuali, nonché qualsiasi manufatto speciale in cemen-	
	to armato, semplice o precompresso, gettato in opera quali	
	volte sottili, cupole, serbatoi pensili, silos ed edifici di	
	grande altezza con strutture di particolari caratteristiche e	
	complessità;	
	- il montaggio e lo smontaggio di ponteggi, la coibentazione e	

	la scoibentazione di qualsiasi tipo di struttura o impianto;	
	- le lavorazioni specialistiche necessarie a recuperare, con-	
	servare, consolidare, trasformare, ripristinare, ristruttura-	
	re, sottoporre a manutenzione gli immobili di interesse stori-	
	co soggetti a tutela a norma delle disposizioni in materia di	
	beni culturali e ambientali. L'esecuzione del restauro, della	
	manutenzione ordinaria e straordinaria di superfici decorate	
	di beni architettonici e di beni mobili, di interesse storico,	
	artistico ed archeologico;	
	- installazione - manutenzione - riparazione di impianti	
	idraulici, elettrici, elettronici, riscaldamento, condiziona-	
	mento aria, illuminazione stradale, depurazione piscine, irri-	
	gazione giardini, antincendio, sia civili che industriali;	
	- lavori di isolamento termico, acustico e antivibrazioni sia	
	civili che industriali, pubblici e privati;	
	- costruzione, completamento e finitura di edifici quali into-	
	nacatura, stuccatura, posa in opera di infissi di qualsiasi	
	materiale, arredi, controsoffitti, pareti mobilie simili, por-	
	te blindate, rivestimento pavimenti e muri, tinteggiatura, po-	
	sa in opera di vetri, realizzazioni di copertura, sia civili	
	che industriali, pubblici e privati;	
	- preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno	
	anche con trivellazioni e perforazioni sia pubblico che priva-	
	to;	
	- pulizia generale di edifici di ogni tipo, quali: uffici, ca-	

	se o appartamenti, fabbriche, negozi e uffici pubblici e aree	
	esterne, quali aiuolo, giardini, piazzali, etc.;	
	- la fornitura e la posa in opera, la manutenzione e ristrutturazione di carpenteria in ferro, legno e qualsiasi materiale e di manufatti di materiale diverso;	
	- l'attività di forestazione, piantumazione e manutenzione aree verdi;	
	- impianti tecnologici;	
	- costruire, gestire e manutenzionare strade, acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione;	
	- demolizione di opere;	
	- noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale.	
	- locazione imbarcazioni senza conducente e noleggio attrezzatura nautica;	
	- cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole).	
	- La società potrà acquistare, vendere, locare, gestire, istituire punti vendita in altre sedi e dare e ricevere aziende dello stesso settore;	
	- lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.	
	In relazione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi:	
	- corsi di formazione ed aggiornamento per elevare il livello	

	professionale dei soci, partecipando ed organizzando convegni,	
	viaggi d'istruzione e ogni altra attività;	
	- partecipare ad appalti e concorrere ad aste pubbliche, lici-	
	tazioni e trattative private nonché sottoscrivere convenzioni	
	con privati, comuni ed enti pubblici, case di riposo, pubbli-	
	che amministrazioni, cooperative e loro consorzi;	
	- aderire a gruppi cooperativi paritetici come previsti e de-	
	finiti dalla legge e ad Enti, Consorzi ed altri organismi che	
	si propongono iniziative ed attività mutualistiche e coopera-	
	tivistiche.	
	La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività, con	
	esclusione assoluta della possibilità di svolgimento di atti-	
	vità che la legge riserva a società in possesso di determinati	
	requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi	
	albi od elenchi, connessa ed affine agli scopi sopraelencati,	
	nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazio-	
	ni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale	
	e finanziaria - come attività comunque non prevalente e per il	
	migliore conseguimento dell'oggetto sociale, necessarie od	
	utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia	
	direttamente che indirettamente.	
	La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito	
	di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una se-	
	zione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per	
	la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata	

	esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale.	
	E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio	
	tra il pubblico, sotto ogni forma.	
	La cooperativa può, inoltre, costituire fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale, nonché adottare procedure di programmazione plu-	
	riennali finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento azien-	
	dale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali	
	norme modificative ed integrative.	
	E' vietata la remunerazione degli strumenti finanziari offerti	
	in sottoscrizione ai soci in misura superiore a quella previ-	
	sta dall'articolo 2514 lett. b) del Codice Civile.	
	Per il raggiungimento dei propri obiettivi la cooperativa po-	
	trà avvalersi anche della collaborazione di non soci.	
	La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connes-	
	sa e affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli	
	atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura	
	immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie	
	alla realizzazione dell'oggetto sociale, e comunque sia indi-	
	rettamente che direttamente attinenti al medesimo, nonché fra	
	l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:	
	- dare adesione a partecipare ad enti ed organismi economici,	
	consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il	
	movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvii-	
	gionamenti ed il credito;	

	- concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi	
	altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'otte-	
	nimento del credito agli enti cui la cooperativa aderisce,	
	nonché a favore di altre cooperative.	
	Per conseguire tale scopo la cooperativa potrà partecipare a	
	gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamen-	
	te o indirettamente anche in A.T.I; potrà richiedere ed uti-	
	lizzare le provviste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla	
	Regione, dagli Enti Locali o organismi Pubblici o Privati in-	
	teressati allo sviluppo della cooperazione.	
	ARTICOLO 6	
	La cooperativa potrà chiedere agli enti preposti tutte le age-	
	volazioni che le Leggi Nazionali, Regionali e Comunitarie pre-	
	vedono a favore delle Società Cooperative.	
	ARTICOLO 7	
	Il capitale sociale è formato da un numero illimitato di quote	
	del valore nominale di euro 600,00 (seicento).	
	ARTICOLO 8	
	SOCI	
	Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere	
	inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci tutti coloro che, in base alle capacità	
	personali e professionali, siano in grado di contribuire	
	all'attività sociale, compatibilmente con le possibilità della	
	cooperativa di fornire loro occasioni di lavoro e che sono in	

possesso dei seguenti requisiti:

- i soci lavoratori, ovvero professionisti del settore in cui opera la cooperativa, od in ogni caso soggetti che possano apportare professionalità utili al conseguimento dell'oggetto sociale, nonché elementi tecnici ed amministrativi nel numero necessario al buon funzionamento della cooperativa, oltre al 30% di persone svantaggiate che pur non avendo specifiche professionalità possano, compatibilmente con il loro stato soggettivo, concorrere al conseguimento degli scopi sociali.

Sono soci lavoratori coloro che effettuando una prestazione ricevono una utilità economica; essi sono i soci dipendenti, i soci liberi professionisti, coloro che ricevono prestazioni in natura (vitto ed alloggio) per l'attività svolta, i soci lavoratori svantaggiati.

- I soci lavoratori mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

- I soci volontari.

Sono soci volontari coloro che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà partecipando a tutte le attività della cooperativa, ai sensi e per gli effetti della Legge 381/1991.- Tale categoria di soci deve essere iscritta in un apposito libro dei soci ed il loro numero non può superare il 50% (cinquanta per cento) del numero com-

14 di 42

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà, in ogni caso, superare un terzo del numero totale dei soci lavoratori, così come definiti all'articolo 5 nel titolo III.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui al presente statuto, che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti della legge, verrà fissata, in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato, da apposito regolamento, stilato all'unanimità, dall'organo amministrativo entro sessanta giorni dall'istituzione della cooperativa, e successivamente approvato dalla maggioranza di almeno i due terzi dell'assemblea dei soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno un mese. -Il recesso ha ef-

	fetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto	
	mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	categoria speciale, oltre a quelle individuate dal presente	
	statuto:	
	- l'inosservanza dei doveri inerenti alla formazione;	
	- l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	- il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque	
	l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti	
	nel periodo di formazione svolto, con conseguente inopportuni-	
	tà del suo inserimento nell'impresa.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo ammi-	
	nistrativo anche prima della scadenza del periodo di formazio-	
	ne (o inserimento) fissato al momento dell'ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio apparte-	
	nente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto	
	di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai prece-	
	denti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai	
	soci di cui al presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore	
	deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura	
	dell'organo amministrativo nel libro dei soci.	
	- Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto	

	non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni	
	dei soci lavoratori.	
	- I Collaboratori sono persone che per senso umanitario e ci-	
	vico collaborano volontariamente, gratuitamente ed a proprie	
	spese al raggiungimento dello scopo sociale, senza instaurare	
	rapporti economici, lavorativi o assicurativi con la coopera-	
	tiva.	
	- Non hanno diritto ad alcuna corresponsione neanche delle	
	spese eventualmente sostenute nell'esercizio dell'attività.	
	- Le modalità di ammissione, sospensione, rinuncia ed i limiti	
	dell'attività saranno stabilite da apposito regolamento, pre-	
	disposto e approvato all'unanimità dall'organo amministrativo	
	entro sessanta giorni dall'istituzione della società coopera-	
	tiva e successivamente approvato dalla maggioranza di almeno i	
	due terzi dell'assemblea dei soci.	
	- Il numero dei collaboratori non è sottoposto a restrizioni.	
	- I collaboratori non hanno diritto di voto e non possono as-	
	sumere cariche elettive all'interno della cooperativa.	
	- Altre figure:	
	- la cooperativa potrà anche avvalersi, per il raggiungimento	
	dello scopo sociale dell'attività di persone provenienti dal	
	Servizio Civile Volontario Nazionale o da attività similari	
	promosse da altre amministrazioni o enti pubblici o privati,	
	compresi i tirocini di formazione universitaria o professiona-	
	le secondo quanto previsto per queste attività dalle normative	

	vigenti al momento dell'instaurarsi del rapporto di collabora-	
	zione.	
	Non possono essere soci coloro che abbiano interessi contra-	
	stanti o non coincidenti con quelli della Cooperativa.	
	ARTICOLO 9	
	DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Or-	
	gano amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di	
	nascita o nel caso di persone giuridiche, la denominazione o	
	ragione sociale, la sede e lo stato di costituzione;	
	b) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sotto-	
	scrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né su-	
	periore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	c) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il	
	presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali;	
	d) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola arbitrale contenuta nell'articolo 36 del presente	
	statuto;	
	e) coloro che desiderano essere ammessi come soci volontari	
	dovranno conoscere le norme previste dalla Legge 08.11.1991	
	n.381 e farne apposita dichiarazione nella domanda di ammis-	
	sione alla cooperativa;	
	f) ogni altra notizia richiesta dal C.d.A.	

	Se persona giuridica, associazione non riconosciuta o ente,	
	oltre alle indicazioni di cui ai precedenti punti b), c) e d):	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e	
	la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	c) la qualifica di chi sottoscrive la medesima.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al comma precedente, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico	
	e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro	
	dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la de-	
	liberazione di rigetto della domanda di ammissione e comuni-	
	carla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Ammini-	
	stratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza	
	di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che	
	sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.	
	L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella	
	nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle deter-	
	minazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	ARTICOLO 10	

	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo	
	statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese	
	di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione	
	dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta de-	
	gli Amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o da-	
	gli organi sociali;	
	c)- se socio lavoratore, a mettere a disposizione le proprie	
	capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al	
	tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità	
	della prestazione di lavoro disponibile per la cooperativa	
	stessa, come previsto dall'ulteriore rapporto instaurato e	
	ferme restando le esigenze della cooperativa.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei	
	soci é quello risultante dal libro soci.	
	ARTICOLO 11	
	PERDITA E RECESSO DALLA QUALITA' DI SOCIO	
	La qualità di socio si perde per recesso ed esclusione.	
	Oltre che nei casi di cui agli artt. 2285, 2328 comma 2°, pun-	

to n. 13 e 2437 cod. civ. è consentito il recesso del socio che non sia più in grado di prestare la propria opera lavorativa.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata, fax, e-mail, a mano alla cooperativa.

L'Organo Amministrativo deve esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Amministrativo deve darne immediatamente comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi all'arbitro di cui al successivo articolo 34.

Il recesso per quanto riguarda il rapporto sociale diventa efficace dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ARTICOLO 12

ESCLUSIONE SOCIO

Oltre che nei casi previsti dalla legge l'organo amministrativo può escludere il socio:

- che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto,

	dei regolamenti sociali, o abbia un comportamento che non con-	
	senta la prosecuzione nemmeno temporanea del rapporto;	
	- che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versa-	
	mento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di	
	eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperati-	
	va;	
	- che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento de-	
	gli scopi sociali oppure che abbia perduto i requisiti per	
	l'ammissione;	
	- che svolga, o tenti di svolgere, attività in concorrenza o	
	contraria agli interessi sociali.	
	- che compia atti o divulghi informazione lesive per la coope-	
	rativa stessa;	
	- che si rifiuti di svolgere, avendone i requisiti, le mansio-	
	ni assegnate dall'organo amministrativo, per il raggiungimento	
	dell'oggetto sociale, costringendo la cooperativa stessa a re-	
	perire le figure professionali necessarie al di fuori della	
	compagine sociale;	
	- chi adotti comportamenti lesivi nei confronti della coopera-	
	tiva, quali simulazioni di malattie ed infortuni, abbandoni	
	ingiustificatamente l'incarico a lui affidato o cerchi espe-	
	dienti al fine di sottrarsi alle proposte lavorative fatta	
	dall'organo amministrativo della cooperativa;	
	L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	

opposizione all'arbitro designato a norma dell'articolo 36 del presente statuto, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

ARTICOLO 13

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna a mano, posta certificata, fax, e-mail;

ARTICOLO 14

LIQUIDAZIONE

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme versate per liberare le quote da essi sottoscritte, aumentate di quelle ad essi eventualmente attribuite per rivalutazione.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al precedente comma.

Il pagamento, salvo il diritto di compensazione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

I soci receduti od esclusi dovranno richiedere il rimborso delle quote loro spettanti entro due anni dalla data di appro-

vazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento
del rapporto sociale è divenuto operativo.

ARTICOLO 15

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote nominative, ciascuna del valore nominale di euro 100,00 (cento virgola zero zero);

b) dal fondo di rivalutazione delle quote costituito ai sensi e con i limiti di cui alla Legge 31.01.1992, n° 59, art. 7;

c) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al successivo articolo 17 e con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi a norma dell'articolo 13;

d) da eventuali riserve straordinarie;

e) da qualunque altra liberalità che pervenisse alla Cooperativa destinata a incrementare le riserve con delibera assembleare.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

ARTICOLO 15 BIS

FINANZIAMENTI

Gli amministratori potranno richiedere ai soci, anche non in proporzione alle quote, finanziamenti temporanei anche infruttiferi per momentanee esigenze finanziarie.

	- I finanziamenti sono liberi.	
	ARTICOLO 16	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né	
	essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'auto-	
	rizzazione dell'Organo Amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne	
	comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccoman-	
	data.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento	
	della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di	
	trasferire le proprie quote e la cooperativa deve iscrivere	
	nel libro soci l'acquirente che abbia i requisiti per diventa-	
	re socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve esse-	
	re motivato; contro il diniego il socio entro sessanta giorni	
	dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione	
	all'Arbitro di cui all'art. 36.	
	ARTICOLO 17	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni	
	di legge.	
	Lo stesso documento, nella nota integrativa, la condizione di	

prevalenza, ai sensi dell'art. 2513 del codice civile.

Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dall'organo amministrativo nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società.

Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci e riguardo ai ristorni.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro i 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

ARTICOLO 18

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla riserva legale;
- una quota non inferiore al 3% (tre per cento), o quella diversa che la legge dovesse stabilire, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dell'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n° 59;
- un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato da distribuire ai soci cooperatori;

	- un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale	
	sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalla legge in	
	materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini	
	fiscali;	
	- il residuo alla riserva straordinaria.	
	In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le	
	destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei	
	requisiti di mutualità prevalente ed in deroga alle disposi-	
	zioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di	
	esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.	
	Qualora si renda possibile effettuare ristorni essi saranno	
	ripartiti tra i soci in proporzione alla quantità e qualità	
	degli apporti mutualistici secondo i criteri che verranno de-	
	terminati nei regolamenti interni.	
	ARTICOLO 19	
	E' vietato distribuire i dividendi in misura superiore all'in-	
	teresse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due	
	punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.	
	ARTICOLO 20	
	Le riserve non possono essere ripartite, in qualsiasi forma,	
	tra i soci cooperatori né durante la vita sociale né all'atto	
	dello scioglimento.	
	ARTICOLO 21	
	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio so-	
	ciale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi	

eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

ARTICOLO 22

Le clausole dei precedenti articoli 17,18 e 19 sono inderogabili; in ogni caso, la loro modifica o soppressione sono deliberate dall'assemblea con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti personalmente o rappresentati.

ARTICOLO 23

Gli organi sociali sono i seguenti:

1. l'Assemblea dei soci;
2. l'Organo Amministrativo;
4. l'Organo di Controllo quando previsto.

ARTICOLO 24

I soci decidono esclusivamente riuniti in assemblea le cui competenze sono stabilite dall'articolo 2479 del Codice Civile.

Sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'Organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato

29 di 42

	amministrativo e di controllo.	
	L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte l'organo ammi-	
	nistrativo lo reputi necessario o ne sia fatta richiesta per	
	iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal col-	
	legio sindacale o da tanti soci che esprimano almeno un terzo	
	del capitale sociale.	
	ARTICOLO 26	
	L'assemblea è validamente costituita:	
	- in prima convocazione, quando sono presenti tanti soci che	
	rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci;	
	- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti	
	dei soci cooperatori intervenuti o rappresentati, aventi di-	
	ritto al voto.	
	Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea così in	
	prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioran-	
	za assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.	
	E' necessario il voto favorevole dei soci che rappresentano	
	almeno i due terzi dei voti spettanti ai soci per compiere	
	operazioni che comportino una sostanziale modificazione	
	dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti	
	dei soci, scioglimento, nomina e poteri dei liquidatori, tra-	
	sformazioni e fusione della società.	
	Sono salve le diverse maggioranze previste in modo inderogabi-	
	le dalla legge.	
	ARTICOLO 27	

	Nelle assemblee hanno diritto di voto i soci che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e	
	che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.	
	Ciascun socio sia persona fisiche che persona giuridica ha un	
	voto qualunque sia il numero delle quote possedute.	
	Le modalità delle votazioni, stabilite dall'assemblea, devono	
	essere sempre palesi.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa.	
	I soci che per qualsiasi motivo non possano intervenire perso-	
	nalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farvisi rappresen-	
	tare soltanto da altri soci mediante delega scritta; ciascun	
	socio può rappresentare massimo due soci.	
	Il diritto di voto non può essere esercitato dal socio nelle	
	deliberazioni in cui egli ha un interesse in conflitto con	
	quello della società.	
	ARTICOLO 27	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione ed in sua assenza dal vice Presidente del Consi-	
	glio di Amministrazione, o da persona designata dall'assemblea	
	stessa con il voto della maggioranza dei presenti.	
	La nomina del segretario è fatta dall'Assemblea con la maggio-	
	ranza dei voti presenti.	
	Il segretario può essere un non socio.	
	Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della co-	

	stituzione, accerta l'identità e la legittimità dei presenti,	
	regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle vota-	
	zioni.	
	ARTICOLO 28	
	La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministra-	
	zione.	
	Il consiglio di amministrazione è composto da tre a nove mem-	
	bri eletti dall'assemblea dei soci, di cui la metà più uno in	
	ogni caso non deve appartenere alla categoria dei soci sovven-	
	tori.	
	Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e sono	
	rieleggibili; sono dispensati dal prestare cauzioni.	
	Fermo restando il divieto di assumere gli incarichi e di svol-	
	gere le attività di cui all'art. 2390, comma 1, c.c., gli am-	
	ministratori non possono cumulare cariche le quali per numero,	
	complessità ed onerosità dell'impegno operativo richiesto, a	
	giudizio insindacabile dello stesso consiglio, rendano incerto	
	o inefficace l'espletamento delle funzioni amministrative,	
	salvo eventuali cariche elettive presso enti pubblici territo-	
	riali.	
	Gli amministratori hanno diritto a retribuzione tramite deli-	
	bera dell'assemblea la quale può anche stabilire che ad essi	
	vengano concessi gettoni di presenza e ad essi spetta altresì	
	il rimborso delle spese sostenute per conto della società	
	nell'esercizio delle loro mansioni.	

Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente e un vice Presidente.

ARTICOLO 29

Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 comma 1° del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

ARTICOLO 30

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza dell'operazione per la società.

	ARTICOLO 31	
	L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la	
	gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'as-	
	semblea dei soci dalla legge.	
	Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le opera-	
	zioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comun-	
	que rientrino nell'oggetto sociale.	
	Può, perciò, anche deliberare l'adesione della cooperativa a	
	consorzi di cooperative o ad organismi federativi e consorti-	
	li, la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa	
	ed ai soci, nonché concedere, postergare o cancellare ipoteche	
	e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori, con-	
	troversie riguardanti la società.	
	Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attri-	
	buzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381	
	del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, reces-	
	so ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui	
	rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi compo-	
	nenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei	
	suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le	
	eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Ogni centottanta giorni gli organi delegati devono riferire	
	agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale anda-	
	mento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, non-	
	ché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimen-	

	sioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle	
	sue controllate. Gli amministratori devono adempiere i doveri	
	ad essi imposti dalla legge e dal presente statuto con la di-	
	ligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro spe-	
	cifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso la	
	società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri,	
	a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno	
	o più amministratori.	
	In ogni caso gli amministratori sono solidalmente responsabili	
	se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione o	
	se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno	
	fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne	
	o attenuarne le conseguenze dannose.	
	La responsabilità per gli atti o le omissioni degli ammini-	
	stratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune	
	da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso	
	nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio,	
	dandone immediata notizia per iscritto al presidente del col-	
	legio sindacale.	
	ARTICOLO 32	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o	
	da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo riterrà utile	
	oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo)	
	dei consiglieri.	
	La convocazione è fatta a mezzo di avviso scritto da recapita-	

re, anche via fax, posta elettronica e raccomandata a mano ai consiglieri e ai sindaci effettivi, almeno tre giorni liberi prima della riunione e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso consiglio e sono sempre palesi; a parità di voto la proposta di intende respinta.

ARTICOLO 33

La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo se debitamente autorizzato, i quali potranno compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale.

In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, la firma e la rappresentanza sociale spettano al Vice Presidente.

Il presidente del Consiglio di Amministrazione o, se nominati, gli amministratori delegati, hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

- Il Presidente o gli Amministratori delegati perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze; possono altresì compiere tut-

	ti gli atti necessari a consentire alla cooperativa l'accesso	
	al credito bancario.	
	Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procu-	
	ratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società da-	
	vanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in	
	qualunque grado di giurisdizione.	
	- In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa	
	apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire	
	speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad al-	
	tri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle	
	norme legislative vigenti al riguardo.	
	Articolo 34	
	COLLEGIO SINDACALE	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se	
	comunque nominato dall'assemblea dei soci, si compone di tre	
	membri effettivi.	
	Devono essere nominati dall'assemblea dei soci due Sindaci	
	supplenti.	
	Il Presidente del Collegio sindacale é nominato dall'assemblea	
	dei soci.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data della assemblea dei soci che approva il bilancio relativo	
	al terzo esercizio della carica.	

- Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla assemblea dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

- Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed é quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Articolo 35

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Articolo 36

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del presente statuto;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art.11 della legge 31.01.92, n.59.

Articolo 37

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi

	regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione	
	dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le mo-	
	difiche statutarie.	
	- Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordina-	
	mento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costitui-	
	ti.	
	Articolo 38	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riser-	
	ve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di	
	devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutuali-	
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono	
	inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	Articolo 39	
	Qualsiasi controversia derivante dal presente statuto, dai re-	
	golamenti approvati dall'assemblea e più in generale dal rap-	
	porto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità, in-	
	terpretazione e l'applicazione delle disposizioni del presente	
	statuto e regolamenti o delle deliberazioni adottate dagli or-	
	gani sociali e quelle relative a recesso od esclusione dei so-	
	ci, che dovessero insorgere tra la società ed i soci, o tra	
	soci, e tra società e amministratori e tra questi ed i soci	
	per le quali non sia obbligatorio l'intervento del Pubblico	
	Ministero, devono, essere rimesse alla decisione di un arbi-	
	tro.	
	L'arbitro sarà designato dal Consiglio della Camera Arbitrale	

presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Sassari. Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante dal momento dell'accettazione del relativo incarico. La parte che ricorre all'arbitro dovrà precisare l'oggetto della controversia. L'arbitrato sarà rituale e l'arbitro deciderà secondo diritto determinando, altresì, la ripartizione dei costi dell'arbitrato tra le parti.

Le parti preliminarmente dovranno esperire il tentativo di conciliazione secondo il regolamento del servizio di conciliazione della C.C.I.A.A. suddetta e con gli effetti di cui all'art. 38 e seguenti del D. Lgs. n. 5/2003.

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il recesso.

Articolo 40

Quando obbligatoriamente previsto dalla legge il controllo organizzativo, amministrativo e legale della società ed il controllo contabile spettano al collegio sindacale che sarà formato da tre membri effettivi e due supplenti nominati tutti tra i revisori contabili iscritti nel registro istituito pres-

41 di 42

Io sottoscritto dottor Manlio Pitzorno, Notaro alla residenza di Sassari, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania, certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi del quinto comma dell'art. 23, del D.L.vo 07/03/2005 N.82, che si trasmette ad uso del Registro Imprese.

Atto non soggetto a imposta di bollo.